



RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, RATIFICATO

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Versione in vigore dal 2 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

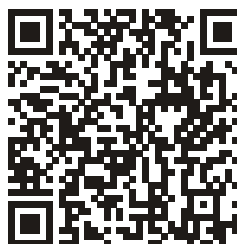
Atto	Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato
Estremi	Legge 10 novembre 2021, n. 202
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-202-2021/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it